



DISEGNO DI LEGGE

**d’iniziativa dei senatori DELLA MONICA, DE SENA, MARITATI, ARMATO,
CAROFIGLIO, GARRAFFA, LEDDI e LUMIA**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 23 DICEMBRE 2010 (*)

Disposizioni in materia di contrasto alla criminalità organizzata:
introduzione nel codice penale del reato di concorso esterno
in associazione mafiosa

(*) *Testo ritirato dal presentatore.*

ONOREVOLI SENATORI. - La fattispecie del concorso esterno nel reato di associazione mafiosa, di cui agli articoli 110 e 416-bis del codice penale, non ha mai avuto esplicita previsione di legge e deriva dall'applicazione giurisprudenziale delle regole del concorso eventuale di persone nel reato necessariamente plurisoggettivo.

La materia è stata oggetto di ampio dibattito, tanto in campo scientifico, quanto in campo giurisprudenziale, quanto infine in ambito politico.

E non vi è dubbio che, in carenza di un espresso intervento legislativo volto a determinare le caratteristiche morfologiche (soggettive ed oggettive) di tale ipotesi di reato, la giurisprudenza abbia assolto ad una funzione di supplenza, applicando peraltro regole - quelle del concorso di persone - già codificate con una conseguente iniziale oscillazione nella definizione dei caratteri della fattispecie.

Ne è prova la necessità di intervento avvertita dal massimo organo di nomofilachia del nostro sistema giudiziario, ossia le sezioni unite della Corte di cassazione, con pronunzie che hanno posto fine alle contraddizioni in materia.

Nell'arco dell'ultimo decennio difatti, le sezioni unite della Corte di cassazione si sono pronunciate almeno tre volte sul concorso esterno in associazione mafiosa. Nelle prime due sentenze, la sentenza n. 16 del 5 ottobre 1994, imputato Demitry, e la sentenza n. 22327 del 30 ottobre 2002, imputato Carnevale, le sezioni unite hanno assicurato la legittimità dell'applicazione dell'articolo 110 del codice penale al reato associativo; con la sentenza n. 33748 del 12 luglio 2005, imputato Mannino, si sono maggiormente concentrate sui criteri idonei a distinguere, nelle varie forme di collateralismo ad

ambienti mafiosi di esponenti della società civile, tra situazioni di «intraneità» al sodalizio, «apporti esterni» penalmente rilevanti e comportamenti penalmente indifferenti, sia pure sintomatici di un malcostume politico, istituzionale o professionale, riprovevole sul piano etico.

In particolare, richiamando i principi espressi con la sentenza n. 16 del 5 ottobre 1994, la Suprema corte, nell'affermare la configurabilità del concorso eventuale nel reato di associazione per delinquere di stampo mafioso, ha inteso sottolineare la diversità di ruoli tra il partecipe dell'associazione e il concorrente eventuale materiale: il partecipe è colui senza il cui apporto quotidiano, o comunque assiduo, l'associazione non raggiunge i suoi scopi o non li raggiunge con la dovuta speditezza; è insomma colui che agisce nella «fisiologia», nella vita corrente quotidiana dell'associazione, mentre il concorrente eventuale è, per definizione, colui che non vuol far parte dell'associazione e che l'associazione non chiama a «far parte», ma al quale si rivolge sia per colmare vuoti temporanei in un determinato ruolo, sia quando la «fisiologia» dell'associazione attraversi una fase «patologica» che, per essere superata, richiede il contributo temporaneo, limitato anche ad un unico intervento, di un esterno, insomma è il soggetto che occupa uno spazio proprio nei momenti di emergenza della vita associativa.

Con la sentenza n. 22327 del 30 ottobre 2002, la Suprema corte ha ribadito il principio che in tema di reati associativi (nella specie, associazione di tipo mafioso) è configurabile il concorso cosiddetto «esterno», precisando che il concorrente esterno è la persona che, priva della «*affectio societatis*» e non inserita nella struttura organizzativa del sodalizio, fornisce un contributo concreto, specifico, consa-

pevole e volontario, a carattere indifferentemente occasionale o continuativo, purché detto contributo abbia un'effettiva rilevanza causale ai fini della conservazione o del rafforzamento dell'associazione e l'agente se ne rappresenti, nella forma del dolo diretto, l'utilità per la realizzazione, anche parziale, del programma criminoso.

Da ultimo la sentenza delle sezioni unite n. 33748 del 12 luglio 2005, ribadendo i principi già affermati nelle due richiamate pronunce, ha specificato che, in tema di associazione di tipo mafioso, assume il ruolo di «concorrente esterno» il soggetto che, non inserito stabilmente nella struttura organizzativa dell'associazione e privo dell'«*affectio societatis*» fornisce un concreto, specifico, consapevole e volontario contributo, sempre che questo espliciti un'effettiva rilevanza causale e quindi si configuri come condizione necessaria per la conservazione o il rafforzamento delle capacità operative dell'associazione (o per quelle operanti su larga scala come «Cosa nostra», di un suo particolare settore e ramo di attività o articolazione territoriale) e sia diretto alla realizzazione, anche parziale, del programma criminoso della medesima.

Nella sentenza del 2005, la Suprema corte ha sottolineato che l'opzione ermeneutica, favorevole in linea di principio alla configurabilità dell'autonoma fattispecie di concorso «eventuale» o «esterno» nei reati associativi, postula ovviamente che sussistano tutti i requisiti strutturali che caratterizzano il nucleo centrale significativo del concorso di persone nel reato. E cioè:

– da un lato, che siano realizzati, nella forma consumata o tentata, tutti gli elementi del fatto tipico di reato descritto dalla norma incriminatrice di parte speciale e che la condotta di concorso sia oggettivamente e soggettivamente collegata con quegli elementi;

– dall'altro, che il contributo atipico del concorrente esterno, di natura materiale o morale, diverso ma operante in sinergia con quello dei partecipi interni, abbia avuto una

reale efficienza causale, sia stato condizione «necessaria» – secondo un modello unitario e indifferenziato, ispirato allo schema della *condicio sine qua non* proprio delle fattispecie a forma libera e casualmente orientate – per la concreta realizzazione del fatto criminoso collettivo e per la produzione dell'evento lesivo del bene giuridico protetto, che nella specie è costituito dall'integrità dell'ordine pubblico, violata dell'esistenza e dall'operatività del sodalizio e dal diffuso pericolo di attuazione dei delitti-scopo del programma criminoso.

Numerose sentenze delle varie sezioni della Corte di cassazione hanno, quindi, reiteratamente confermato, anche in epoca recente, le statuizioni espresse dalle sezioni unite. Alcune decisioni riguardano specificamente il concorso esterno in associazione mafiosa, altre attengono alla configurabilità del concorso esterno nei reati associativi in generale, dall'associazione per delinquere semplice a quella con finalità di terrorismo.

La configurabilità del concorso eventuale dell'*extraneus* nel reato necessariamente plurisoggettivo e, per quanto qui di interesse, nel reato di associazione di tipo mafioso è quindi da ritenere ormai pacifica, tanto nell'approfondimento dottrinario quanto nell'interpretazione giurisprudenziale (anche i progetti di riforma del codice penale delle cosiddette commissioni ministeriali Fiandaca, Grosso e Nordio fanno riferimento espresso a tale ipotesi).

La giurisprudenza ha chiarito che la figura del concorso eventuale si spiega con l'esigenza di attribuire rilevanza penale a contributi significativi resi all'associazione da parte di soggetti non inclusi stabilmente in essa e privi dell'*affectio societatis*, contributi consapevolmente e volontariamente incidenti sulla conservazione o sul rafforzamento dell'organizzazione criminale.

Secondo i giudici, l'associato è colui che pone in essere la condotta tipica e cioè contribuisce alla stabile permanenza del vincolo associativo; il concorrente eventuale è colui

che apporta un contributo alla realizzazione della condotta tipica posta in essere da altri e, quindi, rimanendo all'esterno della condotta tipica, detto contributo si manifesta «possibile» e pertanto «atipico».

Ulteriore elemento di differenziazione si coglie tra le due forme di dolo, specifico per l'associato e generico per il concorrente esterno.

Pertanto, i principali elementi che costantemente e reiteratamente sono stati ritenuti necessari (dalla sofferta elaborazione giurisprudenziale richiamata) a configurare l'ipotesi di un *tertium genus*, rispetto all'associazione vera e propria di cui all'articolo 416-bis del codice penale ed a tutte le altre ipotesi di favoreggiamento (articoli 378 e 418 del codice penale), sono:

- l'occasionalità della condotta;
- l'apporto causale della condotta, che deve essere di qualità tale da incidere sul

rafforzamento e la conservazione dell'associazione.

I due elementi sopraesposti consentono di tracciare una linea di demarcazione sufficientemente netta tenendo anche in considerazione eventualmente una più mite previsione sanzionatoria (che dovrebbe, comunque, essere lasciata alla discrezionalità del giudice) della fattispecie in relazione alle condotte del concorrente esterno che sono più defilate (anche se in concreto, a volte, più gravi), rispetto a quelle degli associati.

L'attuale proposta intende tipizzare la fattispecie di concorso esterno in associazione mafiosa, al fine di disciplinare compiutamente un comportamento di rilevante gravità, nel rispetto dei principi di eguaglianza, tassatività, determinatezza e stretta legalità della norma incriminatrice, che non sembra più opportuno lasciare alla sola interpretazione giurisprudenziale.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. Dopo l'articolo 416-ter del codice penale, è inserito il seguente:

«Art. 416-quater - (*Concorso esterno in associazione mafiosa*) - Fuori dai casi previsti dagli articoli 416-bis e 416-ter, chiunque, non stabilmente inserito nella struttura organizzativa di una delle associazioni di cui all'articolo 416-bis e privo della consapevolezza e volontà di far parte della stessa condividendone le finalità, pone anche occasionalmente in essere condotte causalmente efficienti che incidono sul rafforzamento e sulla conservazione delle associazioni medesime o di un loro particolare settore ovvero di una articolazione territoriale delle stesse, è punito con le pene previste dal primo comma dell'articolo 416-bis.

Si applicano, in ogni caso, le disposizioni di cui ai commi quarto, quinto, sesto e settimo dell'articolo 416-bis.

La pena è diminuita fino a un terzo se il fatto è di particolare tenuità».

2. All'articolo 417 del codice penale, le parole: «per i delitti preveduti dai due articoli precedenti» sono sostituite dalle seguenti: «per i delitti preveduti dai tre articoli precedenti».

3. All'articolo 418 del codice penale, al primo comma, dopo le parole: «di concorso nel reato» sono inserite le seguenti: «, di concorso esterno in associazione mafiosa».

